



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV
RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 174 del 02/03/18
Registro Settore n. 19 del 14/02/2018

OGGETTO: Appalto integrato illuminazione a risparmio energetico con la società Beghelli Servizi. Contratti Rep.8055/2010 e 8131/2010. GIG:1853118957. Liquidazione canoni.

() LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: del	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

PREMESSO che:

- questo Ente ha in essere con la Soc. Beghelli srl, con sede in Viale della Costituzione n.3/2 40050, Monteveglio- Bologna - P.IVA e C.F.01954641203, n. 2 contratti di servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico, per gli immobili comunali e scuole negli stessi indicati, rispettivamente Rep 8055 del **29/04/2010** (principale), importo di € 207.480,00 oltre IVA e Rep 8131 del **16/12/2010** (aggiuntivo) di € 634.410,00 oltre IVA, per complessivi € 841.890,00 oltre IVA;
- con i contratti citati il Comune di Marigliano ha conferito alla società Beghelli Servizi, per la durata di anni 13 e a fronte del canone annuale pari ad € 64.761,00 oltre IVA (contratto principale + contratto aggiuntivo), con versamento bimestrale per € 10.793,50 oltre IVA. Nel contratto è precisato che il corrispettivo totale minimo del servizio potrà subire variazioni in base all'effettivo numero di apparecchi sostitutivi installati presso gli edifici individuati dall'elenco allegato;
- con determinazione R.G. 2174 del **31/12/2010** il Responsabile del Settore (su proposta del Responsabile del procedimento) autorizzava la soc. Beghelli all'affidamento in subappalto alla Ditta AET sas dei lavori di installazione degli apparecchi sostitutivi di illuminazione e relativa manutenzione degli stessi;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il **06/09/2012** protocollo dell'Ente n. 21276 contestava all'Ente una serie di criticità relative alla procedura seguita e ai contratti stipulati; in data **02/10/2012** prot. 23475 veniva trasmessa all'Avcp nota con i chiarimenti richiesti in merito alla procedura di affidamento alla società Beghelli del servizio in oggetto; in data **21/11/2012** prot. 27994 l'AVCP ha comunicato a questo Ente di confermare tutto quanto esplicitato nella prima nota del 06/09/2012 e pertanto ha invitato ad emettere provvedimenti in merito entro 10 giorni di ricevimento della nota;
- la Giunta Comunale con deliberazione n.145 del **06/12/2012** dava mandato al Responsabile del servizio di procedere alla risoluzione del contratto con la Beghelli;
- il Responsabile del Settore con nota prot. n.29083 del **30/12/2012** avviava nei confronti della società Beghelli la procedura per la risoluzione del contratto principale;
- la società Beghelli inviava nota acquisita al protocollo dell'Ente con numero 766 del **09/01/2013** di motivi ostativi alla risoluzione;
- il Comune di Marigliano invitava la società Beghelli ad un incontro presso la Casa Comunale il giorno **26/06/2013** durante il quale veniva redatto verbale dal quale emerge la richiesta del Responsabile del servizio di rivedere la durata contrattuale fissandola in nove anni con la conseguente rimodulazione del valore dello stesso. Con lo stesso verbale veniva sottoposta la richiesta al Segretario Generale per la eventuale fattibilità di una convalida del contratto;
- il **31/07/2013** con prot. n.19723 la società Beghelli formalizzava una proposta all'Ente, a seguito dell'incontro tenutosi nella sede Comunale, (mai riscontrata);
- il **22/12/2015** con nota acquisita al prot n.24230 la società Beghelli comunicava la modifica del subappalto nella ditta ReT SRLS;
- la società Beghelli in data 23/12/2015, con Atto n. 36577 Agenzia delle Entrate di Milano, **cedeva i crediti a favore di Banca Sistema** spa, con successivo atto di retrocessione dei crediti, in data 20/12/2016, con Atto n. 43256, a far data dal **01/07/2016** (pec di conferma 11/12/2017, in atti);
- la società Beghelli in data **27/12/2016** ha comunicato la cessione dei crediti a favore di SPV Project 1508 srl, con Atto n. 16067/6787 (pec di conferma 11/12/2017, in atti);
- il Responsabile di Settore rimetteva relazione prot. n.2153 del **02/02/2016** con la quale proponeva la modifica della durata contrattuale in quanto l'eventuale recesso dal contratto avrebbe determinato per

l'Ente un esborso pari ad € 726.660,63 quale importo residuo contrattuale, oltre € 1.820,50 per il riscatto dei corpi illuminati;

- con Determinazione Responsabile Settore IV, Registro Generale n. 914 del **29/07/2016**, Registro Settore n. 157 del 28/07/2016, ad oggetto: Modifica contratti Rep. 8055/2010 e Rep. 8131/2010 "appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico", si rileva:

- 1. il subappalto consente alla ditta Beghelli di subappaltare l'intero servizio senza limiti quantitativi e qualitativi e in assenza di una verifica di requisiti in capo al subappalto circa il possesso della capacità economica finanziaria, tecnica organizzativa, professionale che deve essere dimostrata con il possesso delle risorse umane e tecniche nonché con l'esperienza necessaria ad eseguire l'appalto;*
- 2. è assente la polizza per copertura assicurativa responsabilità civile;*
- 3. è presente uno squilibrio contrattuale a favore della ditta Beghelli in tema di clausole di garanzia per l'inadempimento della Stazione appaltante, senza prevedere clausole analoghe a tutela della stazione appaltante nel caso di adempimento dell'appaltatore;*
- 4. la mancata indicazione dell'importo massimo del contratto in violazione dell'art.35 del D.Lgs.50/2016;*

Con lo stesso atto n. 914/2016, veniva determinato:

- 1. procedere alla modifica dei contratti con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano;*
- 2. rimodulazione della durata del contratto a nove anni così come previsto dalla vigente normativa riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale;*
- 3. costituzione di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile;*
- 4. clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato;*

- si dava mandato, altresì, all'Ufficio Gara e Contratti per la modifica dei contratti citati, affinché si provvedesse a rimodulare gli stessi secondo quanto determinato (adempimento mai riscontrato);

- con pec **26/04/2017** la Credit System Auditing & Collection srl - Via Montenapoleone 27 – Milano, indirizzata al Segretario Generale, comunicava il mandato ricevuto da BEGHELLI al fine di provvedere alla gestione del credito, della stessa vantato nei confronti del Comune Marigliano. Con la stessa nota inviava l'estratto conto delle fatture aperte per le quali necessitava riscontro al fine di rilevare eventuali pagamenti effettuati;

- a seguito di relazione del Segretario Generale prot. 14071 del **25.07.2016**, nonché la determinazione del Responsabile del settore n. 157 del 28.07.2016 (gen. n. 914 del **29.07.2016**), con delibera di Giunta Comunale 156 del **30.12.2016**, ad oggetto: Azione giudiziaria al tribunale di Nola per dichiarazione di nullità contratto Beghelli, art. 1421 e seguenti del Codice civile. Incarico legale, si conferiva incarico legale all'avv. Carmen Marotta affinché provvedesse ad adire il Giudice civile per la dichiarazione di nullità del contratto per violazione di norme imperative;

- con Decreto Sindacale n. 10 del **03.02.2016** veniva incaricato Responsabile del Settore VIII – Lavori Pubblici e Manutenzioni, l'Arch. Sabato Esposito;

- a seguito di modifica organizzativa dell'Ente, con successivo Decreto Sindacale n 39 del **01/06/2017** veniva incaricato Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici, Manutenzioni e Urbanistica, l'arch. Sabato Esposito;

- il Responsabile di Settore, come sopra individuato, nulla ha rilevato agli atti di ufficio rispetto alla modifica contrattuale disposta con determina dirigenziale n.914 del **29.07.2016**, né la dichiarazione di nullità dei contratti in essere con la Beghelli, come deliberato con atto 156 del **30.12.2016**, né sono state rilevate contestazioni alla Beghelli circa la corretta esecuzione dei servizi svolti, di cui ai contratti citati, peraltro continuate ad essere eseguite, anche qui senza contestazione alcuna, nelle more della definizione di quanto fin ora relazionato;

- a seguito di segnalazioni dei Dirigenti scolastici e dei responsabili dell'Ufficio manutenzioni, circa il mal funzionamento dei corpi illuminanti di molte scuole e degli stessi uffici comunali, con pec del **01/09/2017** il nuovo Responsabile di Settore invitava la Beghelli a riprendere con assoluta immediatezza le attività di specifica competenza, con particolare riguardo alle scuole data la immediata riapertura, con obbligo di riscontro scritto di avvenuto adempimento ed il calendario degli interventi;

- con pec **19/09/2017**, inviata al Segretario Generale ed al difensore dell'Ente, la soc. Beghelli, nel riscontrare tale ultima richiesta e nel richiamare quanto ribadito con ulteriore pec del **05/09/2017**, informava del sopralluogo congiunto (sub appaltatore e referente UT) effettuato presso gli edifici comunali al fine di verificare la situazione degli apparecchi di illuminazione. Confermava, altresì, la disponibilità a valutare la prosecuzione dei servizi manutentivi a fronte di riscontro dell'Ente alle precedenti comunicazioni volte a capire l'effettiva posizione rispetto alle sorti dei contratti in essere, anche in esito ai contatti sopravvenuti tra i rispettivi legali di parte;

- con pec **22/09/2017** la Beghelli veniva informata della riunione tenutasi in pari data presso la Casa comunale, alla presenza dell'Avv. Carmen Marotta, del Segretario Generale Avv. Enza Fontana e dell'Arch. Sabato Esposito per l'Ufficio Tecnico, al fine di analizzare le proposte da formulate dalle parti in ordine alle modifiche da apportare ai contratti in essere, anche per verificarne la legittimità della prosecuzione degli stessi alla luce dei precedenti atti e della necessità di sottoposte quanto determinato al vaglio e superiore approvazione da parte dell'A.C.. Nel contempo si invitava e diffidava la società per la immediata ripresa della attività di stretta competenza e responsabilità, ancora illegittimamente sospese, data l'essenzialità dei servizi prestati, con riserva di azioni a tutela dell'Ente nelle opportuni sedi;

- nell'ultima comunicazione del **26/09/2017** con prot.18849 la soc.Beghelli riconfermava la disponibilità alla prosecuzione dei contratti a fronte della formalizzazione delle modifiche contrattuali già accennate e alla modalità di pagamento degli importi scaduti dei canoni. A tali attività subordinava il pronto intervento per l'esecuzione degli interventi di manutenzione agli impianti di competenza, sollecitati dall'Ufficio (a partire dal 01/09/2017);

- con pec **10/10/2017** la Beghelli lamentava il mancato riscontro alla comunicazione del 25/09/2017, ribadendo nuovamente la volontà di individuare una soluzione bonaria, con riserva a tutelare ogni ragione nelle opportuni sedi giudiziaria;

- in data **11/10/2017** prot. 20415 l'avv. Carmen Marotta produceva all'Ente il richiesto parere "pro-veritate" nella riunione del 22/09/2017, così esprimendosi:

- con nota del 05/09/2017 cui si fa espresso rinvio, la Beghelli SRL, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza in fieri, si è dichiarata disposta ad apportare ai contratti di cui sopra le modifiche di seguito indicate:

1-Rimodulazione della durata contrattuale affinché la durata complessiva dei contratti di appalto non superi i nove anni;

2-Riduzione del corrispettivo contrattuale residuo di un importo pari al 5%

3-Consegna della polizza assicurativa per responsabilità civili;

4-Ridefinizione della penale applicabile in caso di recesso anticipato dell'Ente mediante previsione di una decurtazione del 5% dell'importo originariamente convenuto;

- l'Avv. Marotta, così concludeva: "Le sopra citate modifiche, rispondenti, peraltro, alle richieste espresse da Codesto Spettabile Ente con determinazione RG 914 del 29/07/2016, ove effettivamente adottate, sono a parer della scrivente difesa, idonee a superare buona parte delle criticità attualmente esistenti in ordine ai citati contratti (già segnalate dall'allora AVCP oggi ANAC con nota del 20/07/2012) e a ricondurre i medesimi nell'alveo della legalità, sicché nulla osta sotto il profilo strettamente giuridico alla prosecuzione degli stessi con l'originario interlocutore alle indicate nuove condizioni".

- con delibera di GM n 169 del **07/11/2017**, ad oggetto: Modifica contratti rep. 8055/2010 e 8131/2010 "Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" con la società Beghelli Servizi", si deliberava:

1 procedere alla modifica dei contratti, Rep 8055 del 29/04/2010 e Rep 8131 del 16/12/2010, con l'inserimento di precise clausole a tutela del Comune di Marigliano:

a-rimodulazione della durata del contratto a nove anni così come previsto dalla vigente normativa;

b- riduzione del 5% dell'importo massimo contrattuale;

c-riduzione dell'importo corrispondente alla manutenzione straordinaria per effetto della riduzione del contratto da 13 a 9 anni, pari ad una riduzione del 16,25% sull'importo complessivo affidato con i due contratti citati;

d-rinuncia al corrispettivo finale previsto al punto 7.2 pag.11 del contratto di appalto rep.8055 del 29/04/2010, configurandosi nel caso di mancata accettazione come "leasing operativo";

e-costituzione di polizza per copertura assicurativa responsabilità civile;

f-clausola di garanzia a tutela dell'Ente nell'ipotesi di recesso anticipato;

2 incaricare l'Ufficio Gara e Contratti per la modifica dei contratti Rep.8055 ed 8131 relativi ad "Appalto integrato di illuminazione a risparmio energetico" con la Soc. Beghelli Servizi, affinché provveda a rimodulare gli stessi secondo quanto stabilito nella presente delibera;

3 incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici Manutenzioni e Urbanistica ad attivare le necessarie procedure per la verifica e la corresponsione di eventuali somme dovute alla Beghelli Servizi;

4 notificare la presente delibera alla Beghelli Servizi per la ripresa immediata delle attività di competenza, anche nelle more delle modifiche contrattuali proposte.

- con pec **09/11/2017**, anche a riscontro delle precedenti richieste, si trasmetteva alla Beghelli la delibera di GM 169/2017 del **07/11/2017**, precisando che le condizioni ivi contenute sono indispensabili per la soluzione delle problematiche fin qui riscontrate, anche per riportare i contratti di servizio in essere nell'alveo della legalità (cfr. parere Avv. Marotta). Con lo stesso spirito di collaborazione e nel rispetto degli accordi intercorsi si confidava, data l'essenzialità dei servizi sospesi, nella immediata ripresa della attività manutentive di stretta competenza e responsabilità della società (di fatto riprese il **15 novembre 2017**, ad oggi regolarmente in corso);

- con pec 15/11/2017 e 20/11/2017, la soc. Beghelli, nel prendere atto della citata delibera di GM n. 169/2017 e delle ulteriori modifiche introdotte dall'Ente, rispetto alle precedenti comunicazioni (eliminazione del corrispettivo finale definito nei contratti sottoscritti; riduzione *dell'importo corrispondente alla manutenzione straordinaria per effetto della riduzione del contratto da 13 a 9 anni, pari ad una riduzione del 16,25% sull'importo complessivo affidato con i due contratti*), comunicavano la ripresa immediata delle attività manutentive in accordo con l'U.T. Ciò anche nelle more di chiarimenti delle due clausole introdotte in modo unilaterale e dei pagamenti, o almeno un'indicazione certa dei relativi termini, degli importi ad oggi scaduti e dovuti a Beghelli Servizi;

- con pec 21/11/2017, indirizzata alla Soc. Beghelli srl, nella persona dell'Avv. Monica Rubino; al Sindaco, Avv. Antonio Carpino; all'Assessore Finanze, Dott. Alfonso Lo Sapio; all'Assessore all'edilizia scolastica, Prof. Nello La Gala; al Segretario Generale, Avv. Enza Fontana; al Difensore dell'Ente, nella persona dell'Avv. Carmen Marotta; il Responsabile del IV Settore, Arch. Sabato Esposito, convocava una riunione presso il Comune di Marigliano, 2° piano, sala giunta, per il giorno 30/11/2017, ore 12.00, per la definizione di tutte le problematiche insorte circa i contratti di servizio e la loro applicazione. In tale sede, alla presenza dei convenuti, dopo ampia discussione, si è confermata la ripresa delle attività manutentive ai corpi illuminanti di edifici comunali e scuole; la possibilità di pagamento dei canoni rimasti inevasi dal 2014 (in assenza di contestazioni da parte dell'Ente e del recepimento delle modifiche contrattuali proposte con precedenti atti) fino al 31/12/2016, (data di interruzione del servizio per mancato pagamento dei canoni citati); le possibilità di pagamento dei residui canoni maturati (a partire dal 01/01/2017), a meno di verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi a cura dell'UT; il recepimento delle modifiche contrattuali deliberate con il

già citato atto di Giunta 169/2017, a meno della riduzione del 16.25%, su cui la società si riservava ulteriori approfondimenti;

- con pec 01/12/2017, la Soc. Beghelli, a seguito dell'incontro tenutosi presso la sede comunale, fermo restando tutto quanto comunicato in precedenza, al solo fine di poter giungere ad una soluzione bonaria della vertenza e senza che ciò possa costituire riconoscimento alcuno:

- trasmetteva il report relativo a tutte le manutenzioni eseguite fino a dicembre 2016 (**Allegato 1**), secondo le esigenze manifestatesi negli anni, sottolineando che le fatture emesse bimestralmente sono relative, ai sensi del contratto sottoscritto, non solo al servizio manutentivo degli apparecchi di illuminazione installati ma a tutti i servizi oggetto di contratto che, sebbene la maggior parte di essi si siano svolti ad inizio del rapporto contrattuale (in particolare disinstallazione dei precedenti apparecchi, fornitura in comodato degli apparecchi a risparmio energetico Beghelli e relativa installazione), trovano remunerazione soltanto nella fatturazione bimestrale prevista per l'intera durata contrattuale; confermava altresì che, nel rispetto di ogni impegno assunto e nonostante la immotivata sospensione dei pagamenti ormai da anni da parte dell'Ente, le attività manutentive presso gli edifici segnalati dal vostro ufficio edilizia scolastica sono in corso;

- inviava il prospetto delle fatture aperte con l'indicazione del cessionario dei relativi crediti vantati (**Allegato 2**);

CONSIDERATO che:

- L'Ente ha continuato a beneficiare dei servizi della Soc. Beghelli, di cui ai contratti Rep 8055/**2010** (principale) e Rep 8131/**2010** (aggiuntivo), pur nella mancata definizione delle problematiche esposte e quindi nella ratifica delle modifiche contrattuali proposte;

- l'Ente ha sospeso i pagamenti a partire dal 2014 (**Allegato 2**), senza alcuna contestazione alla società della qualità dei servizi prestati, ovvero di inadempienze, come rilevato agli atti del procedimento;

- la Società Beghelli ha sospeso le attività, causa i mancati pagamenti di cui sopra, a partire dal 01/01/2017 e fino alla data del 15/11/2017 (ripresi anche a seguito delle contestazioni fatte dal Responsabile del Settore);

- i contratti di servizio in essere non recano modalità per penali conseguenti a carenze o difetti rispetto all'esecuzione delle prestazioni da parte della Beghelli, se non nel disciplinare le modalità dei pagamenti;

ATTESO che:

- nelle more della definizione dei rapporti contrattuali, anche alla luce della riunione del 30/11/2017, è importante tutelare l'Ente da possibili contenziosi derivanti dal mancato pagamento delle prestazioni rese fino al 31/12/2016, poiché in assenza di contestazioni sul servizio prestato (come rilevato agli atti del procedimento, se non a partire dal 01/09/2017);

- i pagamenti per le attività prestate successivamente al 31/12/2016 e fino al 15/11/2017, potranno riprendere solo alla luce della definizione di eventuali penali a causa dell'interruzione di parte dei servizi contrattuali dalla società (nello specifico sulla sola quota incidente sulla sostituzione delle lampade indicata nella delibera di GM n. 65 del **31/12/2009**) e soprattutto in seguito al recepimento delle modifiche contrattuali necessarie ed idonee a superare buona parte delle criticità attualmente esistenti in ordine ai citati contratti (già segnalate dall'allora AVCP oggi ANAC con nota del 20/07/2012) e a ricondurre i medesimi nell'alveo della legalità (giusto parere pro-veritate dell'Avv. Carmen Marotta);

- per le motivazioni esposte, è opportuno procedere alla liquidazione delle sole fatture corrispondenti ai servizi prestati con regolarità fino al 31/12/2016 (come rilevabile dagli atti del procedimento), di cui all'**Allegato 2** e regolarmente registrate all'esercizio IVA anno 2015 e 2016 per le fatture 5° e 6° bimestre 2015 e quelle relative al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° bimestre 2016;

- le somme residue potranno essere liquidate solo a seguito di verifica tecnico-contabile in corso;

Ai fini della liquidazione delle somme indicate sono stati acquisiti (pec del 11/12/2017 – in atti del procedimento):

- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari e dei soggetti abilitati ad operare sul conto;
- DURC della società e del sub appaltatore;
- Certificato camerale della società e del sub appaltatore;
- Casellari e carichi pendenti dei soggetti titolari e direttori tecnici della società e del sub appaltatore
- Requisiti tecnici ed economici del sub appaltatore
- Autocertificazione antimafia dei soggetti individuati per legge della Società e del sub appaltatore
- Copia fatture quietanzate del sub appaltatore;
- Copie delle comunicazioni di cessione dei crediti e delle fatture corrispondenti

VISTO:

Il C.I.G. della procedura n. 1853118957, generato presso l'ANAC in data 07/04/2011;

La dichiarazione ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Il D.U.R.C. on line, in corso di validità;

VISTI:

Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Il D.Lgs. n. 267/2000;

Le fatture di cui all'**Allegato 2**, relative al 5° e 6° bimestre 2015 ed ai 6 bimestri 2016, regolarmente registrate;

La nota prot. n. 4772 del 22/12/2017 con la quale si trasmette il presente atto all'ufficio Patrimonio per l'inventario dei beni;

L'art. 184 del T.U.E.L. 18.8.00 n.267;

Il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

Il D.Lgs. n.267/2000;

Il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. PRENDERE ATTO delle seguenti **cessioni dei crediti** da parte della Società Beghelli srl, a favore di:

- in data **23/12/2015**, con Atto n. 36577 Agenzia delle Entrate di Milano, a favore di **Banca Sistema spa**, con sede in Milano al Corso Monforte 20, CF-P.ta IVA12870770158, con

successivo atto di retrocessione dei crediti, in data 20/12/2016, con Atto n. 43256, a far data dal 01/07/2016 (pec di conferma 11/12/2017, in atti);

- in data **27/12/2016**, con Atto n. 16067/6787 (pec di conferma 11/12/2017, in atti), a favore di **SPV Project 1508 srl**, con sede in Milano, alla via Via Alessandro Pestalozza 12/14 CF-P.ta IVA 09117250960;

2. LIQUIDARE la somma complessiva di **€ 104.301,25** a favore della società **Beghelli srl**, con sede in viale della Costituzione n.3/2 40050, Monteveglio- Bologna - P.IVA e C.F.01954641203, relative al pagamento del canone del 5° e 6° bimestre 2015 e dal 1° al 6° bimestre 2016, in base alle fatture pervenute regolarmente e registrate nell'esercizio IVA 2015 e 2016, come riportate nell'**Allegato 2**;

3. EMETTERE per le fatture regolarmente registrate al registro IVA 2015 (5° e 6° bim. 2015), la cui prestazione è esigibile al 31/12/2015;

- mandato di pagamento a favore della Beghelli srl, per **€ 21,941,04**, IVA esclusa, quietanzata a favore di **Banca Sistema**, con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxxxxxxxxxxxx**;

- mandato di pagamento in favore dell'**Erario** per l'importo IVA di **€ 3,355,85** ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 split payment- scissione pagamenti;

- dare atto che l'importo di **€ 1.471,16** è IVA Commerciale a credito, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 "Reverse charge";

- la spesa lorda di euro **26.768,05** è impegnata sul capitolo **2004/1 esercizio finanziario 2015 - impegno n. 10**;

4. EMETTERE per le fatture regolarmente registrate al registro IVA 2016 (dal 1° al 6° bim. 2016):

- mandato di pagamento a favore della Beghelli srl, per fatture non liquidate, per **€ 33,270,42**, IVA esclusa, quietanzata a favore di **Banca Sistema**, con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

- mandato di pagamento in favore dell'**Erario** per l'importo IVA di **€ 5.112,72**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 split payment- scissione pagamenti;

- dare atto che l'importo di **€ 2.206,74** è IVA Commerciale a credito, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 "Reverse charge";

- mandato di pagamento a favore della Beghelli srl, per **€ 30.428,97**, IVA esclusa, quietanzata a favore di **SPV Project 1508**, con accredito sulle coordinate bancarie aventi **IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

- mandato di pagamento in favore dell'**Erario** per l'importo IVA di **€ 4.807,16**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 split payment- scissione pagamenti;

- dare atto che l'importo di **€ 1.887,19** è IVA Commerciale a credito, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190190 "Reverse charge";

- la spesa lorda di euro 77.713,20 è impegnata sul capitolo 2004/1 esercizio finanziario 2016
- impegno n. 6 e 7;

5. DISPORRE:

- che le fatture residue, per le annualità **2014-15-16**, potranno essere liquidate solo a seguito di verifica tecnico-contabile in contraddittorio con la società, tuttora in corso, e se regolarmente accertare ai rispettivi registri IVA per l'annualità di riferimento;
- che le somme per l'annualità **2017** e fino alla ripresa del servizio al 15/11/2017, potranno essere liquidate solo a seguito della definizione di eventuali penali a causa dell'interruzione dei servizi contrattuali da parte della società Beghelli avvenuta nel periodo indicato;
- che, in ogni caso, le successive liquidazioni potranno avvenire solo in seguito al recepimento delle modifiche contrattuali necessarie ed idonee a superare buona parte delle criticità attualmente esistenti in ordine ai citati contratti (già segnalate dall'allora AVCP oggi ANAC con nota del **20/07/2012**) e a ricondurre i medesimi nell'alveo della legalità;
- che, alle stesse condizioni, sarà possibile procedere alla liquidazione dei canoni bimestrali maturati a partire dalla ripresa della regolarità del servizio avvenuto il **15/11/2017**;

6. DARE ATTO che la liquidazione corrisponde a servizi effettivamente prestati con regolarità fino al 31/12/2016, tutela l'Ente da possibili contenzioni, non rilevabile agli atti nessuna contestazione ai servizi prestati, anche nelle more della definizione dei patti contrattuali con la Soc. Beghelli srl;

7. TRASMETTERE copia del presente atto alla soc. Beghelli srl, per gli adempimenti di competenza;

8. TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Arch. Sabato Esposito